



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** la nota assunta a protocollo n.31665, in data 09/11/2023, con cui il Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ha richiesto l’emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nel Canale della Giudecca, in occasione del varo del Ponte Piccolo, sito lungo la riva dell’Isola della Giudecca, appaltati alla Società LA DRAGAGGI S.r.l., con sede a Marghera (VE);

**VISTA:** l’Ordinanza n.797, in data 10/11/2023, del Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, con la quale è stata disciplinata la navigazione nel Rio del Ponte Piccolo in occasione dell’attività in questione;

**VISTA:** la nota protocollo n.17533, in data 07/10/2022, dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con cui ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizione per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nel Canale della Giudecca in prossimità dello specchio acqueo prospiciente il Ponte Piccolo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l’incolumità pubblica;

**VISTO:** il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./i.;

**VISTA:** la Legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in materia portuale”;

**VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72”;

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che il giorno **15 novembre 2023**, dalle ore 05:30 alle ore 17:00 e, comunque, fino al termine delle operazioni, LA DRAGAGGI S.r.l. di Marghera (VE) eseguirà, su commissione del Comune di Venezia, lavori di varo del **Ponte Piccolo** sul **Canale della Giudecca**, con l’ausilio del moto/pontone “**TREPORTI**” (6V40032/RV00282), di proprietà della GREGOLIN L.M. S.r.l. di Cavallino-Treporti (VE), o eventuali altri mezzi navali nella disponibilità della stessa.

## **ORDINA**

## Articolo 1

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)*

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nello specchio acqueo prospiciente il **Ponte Piccolo sul Canale della Giudecca**, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, per una distanza di **metri 50** ed una larghezza di **metri 30** dalla riva, è vietata la navigazione e la sosta a tutte le unità navali, con esclusione di quella impiegata per le operazioni di varo del ponte.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività in questione dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

## Articolo 2

*(Prescrizioni per il Comandante dell'unità impegnata nelle operazioni di varo del ponte)*

Il comandante del suddetto mezzo navale impiegato nelle operazioni di varo del ponte, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo", prima dell'inizio delle operazioni, ed eseguire l'attività in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed esclusivamente in ore diurne;
- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) l'orario di inizio/termine dell'attività, ed ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o sulle lavorazioni di che trattasi;
- esporre i segnali prescritti dal "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*" di cui alla Convenzione COLREG;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante l'esecuzione dei lavori, prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche presunto e potenziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia alla Capitaneria di porto di Venezia;

- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- provvedere a segnalare opportunamente in mare – con segnalamenti diurni e notturni - eventuali ostacoli alla navigazione;
- accertarsi che i mezzi navali impiegati siano muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, ed utilizzare attrezzature in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
- impiegare personale marittimo tecnico qualificato per tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurati;
- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e di sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

### **Articolo 3**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO – VARO “PONTE PICCOLO” SUL CANALE DELLA GIUDECCA



Firmato Digitalmente da/Signed by:  
**FILIPPO GIOVANNI MARIA MARINI**